



TRIBUNALE DI TERAMO

Sezione Civile - Procedure concorsuali

Proc. n. 91 / 2026 R.G. Proc. Unit.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Teramo, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

Carlo Calvaresi	Presidente
Flavio Conciatori	giudice relatore
Ninetta D'Ignazio	giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Premesso:

- che in data 13/10/2025 Di Giacinto Romina, C.F. DGCRMN73E51L103O, per il tramite dello OCC istituito presso Ordine dei Commercialisti di Teramo, il quale nominava la dott.ssa Rosaria Parnenzini, in qualità di esperto relatore avanzava istanza di esdebitazione ex art. 283 C.C.I.I.;
- che il Giudice rilevava la carenza dei presupposti per l'accoglimento, disponendo il nucleo familiare di un reddito tale da consentire comunque un apporto di risorse, pur modesto, in favore dei creditori;
- che l'esperto conveniva sul punto, depositando in data 29/4/2026 un'istanza veicolata in forma di "conversione della procedura iscritta in ricorso per apertura della liquidazione controllata";
- che tale operazione non poteva tecnicamente avvenire, essendo iscritte le due procedure su piattaforme e registri differenti, sì che si rendeva necessario estinguere la richiesta di esdebitazione ed iscrivere il presente procedimento unitario

osserva.

Con ricorso presentato ai sensi dell'art. 269 C.C.I.I., Di Giacinto Romina, C.F. DGCRMN73E51L103O, per il tramite dello OCC istituito presso Ordine dei Commercialisti di Teramo, il quale nominava la dott.ssa Rosaria Parnenzini, avanzava richiesta di apertura della liquidazione controllata.

Ricorrono i presupposti di cui agli articoli 268 co. II e III C.C.I.I. in quanto:

esaminate la domanda e la relazione rimessa dal professionista designato dall'O.C.C. con





la quale è descritta la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore ed è attestata la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

osservato in particolare che non risultano iscritte domande alternative di composizione concordata della crisi, di cui al titolo IV C.C.I.I., (come da attestazione della cancelleria) e sussiste il presupposto della crisi o dell'insolvenza;

preso atto che dalla relazione del professionista O.C.C. risulta la ricorrenza dei parametri di cui all'art. 2 co. I lett. d) C.C.I.I.;

dato per accertato sulla base della relazione dell'esperto:

- che la situazione debitoria della ricorrente è quella descritta nella relazione particolareggiata di cui all'art. 269 co. II C.C.I.I. nelle pagine da 5 a 6 della relazione 29/4/2026;
- che gli attivi conseguibili e ripartibili, stante la tipologia della procedura di liquidazione controllata del patrimonio attivata, non possono che coincidere col ricavato risultante dalla liquidazione di tutti i beni e dei crediti nella disponibilità dei soggetti ricorrenti;
- che, nel caso di specie, tali attivi si esauriscono nei redditi percepiti mensilmente dal nucleo familiare, fatta salva la quota necessaria al soddisfacimento delle esigenze di vita quotidiana, che sarà quantificata all'esito della proposta formulata nel programma di liquidazione;

ritenuto che ricorrano i requisiti per l'apertura della procedura

dichiara

l'apertura della liquidazione controllata nei confronti di **Di Giacinto Romina, C.F. DGCRMN73E51L103O**

nomina

giudice delegato il giudice Flavio Conciatori

liquidatore, in conformità all'art. 270 co. II lett. b), la dott.ssa Rosaria Parnenzini, confermando l'incarico di O.C.C., risultando il professionista designato iscritto nell'elenco dei gestori della crisi.

ordina

a. al debitore ricorrente:

1. di depositare entro 7 giorni l'elenco dei creditori,
2. ai sensi degli artt. 270 co. V e 150 C.C.I.I., di astenersi dall'operare qualsiasi pagamento di creditori suscettibile di alterare la par condicio creditorum, con





esclusione dei crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento.

b. al liquidatore:

- di dare seguito agli adempimenti di cui all'art. 273 co. I, II, III, IV C.C.I.I., operando la trascrizione della sentenza sui beni immobili e sui beni mobili registrati, presso gli uffici competenti, nonché di aprire il conto corrente della procedura agli ordini del Giudice Delegato;
- di predisporre entro gg. 30 il programma di liquidazione finalizzato al miglior soddisfacimento possibile del ceto creditorio, tenendo presente ed applicando i criteri dettati da Corte Cost. 6/2024 e Corte Cost. 65/2022;
- di specificare – all'interno del programma di liquidazione – i limiti in cui, avuto riguardo ai parametri indicati da DPCM 159/2013 (all. 1) e considerata la condizione del nucleo familiare, il ricorrente debba trattenere una quota delle sue entrate per il sostegno suo e della sua famiglia;

rimette

al Giudice Delegato, in sede di approvazione del programma di liquidazione, la determinazione, ai sensi dell'art. 268 co. IV lett. b) C.C.I.I., della quota delle entrate familiari necessarie al sostentamento del ricorrente e della sua famiglia, dando applicazione ai parametri di cui al D.P.C.M. n. 159 del 5/12/2013, con particolare riferimento all'allegato 1.

assegna

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine di 60 giorni entro il quale, **a pena di inammissibilità**, presentare al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, le istanze di restituzione, di rivendicazione, nonché di ammissione al passivo, predisposta con modalità analoghe a quelle previste dall'art. 201 C.C.I.I.;

al liquidatore, ai sensi dell'art. 272 co. II C.C.I.I. termine di gg. 90 per completare l'inventario dei beni del debitore e depositare il programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione.

riserva

al Giudice Delegato la verifica della rispondenza dei compensi di tutti i professionisti alle previsioni normative di riferimento, nonché la loro graduazione e la liquidazione, ove superiori ai limiti di legge.

Autorizza provvisoriamente all'inserimento nella misura del 50% delle somme relative a compensi indicati in ricorso come prededucibili,





limitatamente a quello previsto per il gestore della crisi

La presente sentenza sarà inserita, a cura del liquidatore ai sensi dell'art. 270 co. IV C.C.I.I., nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia.

Visti gli artt. 270 co. IV e 272 co. II C.C.I.I., manda alla Cancelleria per la notifica alla parte debitrice e al liquidatore per la notifica ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori.

Ai fini di cui all'art. 282 C.C.I.I., decorsi 3 anni dalla data del deposito della presente sentenza, il liquidatore dovrà autonomamente rimettere al Tribunale relazione in ordine all'insussistenza o meno delle condizioni preclusive di cui all'art. 280 e 282 co. II C.C.I.I. rispetto al beneficio dell'esdebitazione, essendo facilmente prevedibile la sua presentazione.

Teramo, 16/05/2026

Il Giudice rel.-est.

Flavio Conciatori

Il Presidente

Carlo Calvaresi

